



Documento informativo sulla “R.I.T.A.” (Rendita integrativa temporanea anticipata)

La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto - in via sperimentale **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018** - la possibilità, per gli aderenti ad una forma di previdenza complementare in prossimità del pensionamento, di richiedere la cosiddetta **Rendita integrativa temporanea anticipata (“R.I.T.A.”)**.

Cos'è la “R.I.T.A.”

La “R.I.T.A.” è una nuova possibilità di anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari che permette agli aderenti a un fondo pensione di **usufruire di un anticipo pensionistico della durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni e 7 mesi**, avvalendosi **della posizione individuale maturata**. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario a coloro che intendono anticipare la cessazione del rapporto di lavoro nell'intervallo di tempo indicato.

Chi può richiederla

Potranno usufruire della “R.I.T.A.” i soli **aderenti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita**, sia lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari (a cui si applicano le disposizioni del **D. lgs. 252/05**) sia dipendenti pubblici che abbiano aderito a forme pensionistiche complementari a loro destinate (a cui si applicano le disposizioni del **D. lgs. 124/93**).

I requisiti da possedere

Per poter richiedere la “R.I.T.A.” è necessario **essere in possesso dei requisiti previsti per avere accesso all’A.P.E.** (Anticipo pensionistico finanziario a garanzia pensionistica) **c.d. volontario, certificati dall’INPS** e di seguito indicati, ed **aver cessato il rapporto di lavoro**:

1. iscrizione all'Assicurazione Generale obbligatoria o alla Gestione Separata INPS;
2. età anagrafica minima di 63 anni;
3. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
4. anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
5. diritto a fruire della pensione - al netto della rata di ammortamento corrispondente all’A.P.E.” eventualmente richiesto - pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria;
6. non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

La “R.I.T.A.”, inoltre, **potrà essere richiesta unitamente all’A.P.E.” o in via esclusiva**.

Frazionamento, periodicità e regime normativo

L'aderente potrà decidere se convertire in "R.I.T.A.":

- **il 100% della posizione individuale maturata:** in questo caso la forma pensionistica procederà direttamente con l'erogazione;
- **una percentuale della posizione individuale maturata:** in questo caso l'aderente continuerà ad avere il diritto di usufruire, sulla parte di posizione individuale residua ancora gestita dal fondo, delle ordinarie prestazioni in capitale e in rendita.

In entrambi i casi, **la posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimarrà gestita dal fondo attraverso la linea più prudente**, fatta salva la facoltà per l'aderente di dare diverse indicazioni al momento della richiesta. Le rate erogate verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle possibili variazioni dovute all'andamento finanziario della linea.

L'aderente potrà liberamente scegliere la percentuale della posizione individuale da "convertire" in "R.I.T.A." in sede di compilazione dell'apposito "Modulo per la richiesta della prestazione". La **periodicità** del frazionamento prevista dal fondo è **mensile**.

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della "R.I.T.A.", il montante ancora in fase di accumulo sarà riscattato secondo le regole previste dalla normativa di settore in materia di premorienza.

Alle rate della "R.I.T.A." si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.

A seguito dell'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, qualora l'aderente abbia scelto l'erogazione della "R.I.T.A." utilizzando il 100% della posizione individuale, egli dovrà attivare una nuova posizione. Nel caso in cui, invece, venga utilizzata una sola parte della posizione individuale, il nuovo rapporto di lavoro determinerà la prosecuzione dell'accumulo sulla parte di montante non utilizzato.

Costi

Per l'erogazione della "R.I.T.A.", da parte della Compagnia non è prevista l'applicazione di costi.

Regime fiscale

La "R.I.T.A." gode del medesimo regime fiscale di favore previsto per la prestazione pensionistica: per la parte fiscalmente imponibile, vi è una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.